

# Regolamento per il servizio di pronta reperibilità

## CAPO I – SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

### Art. 1 - Finalità

1. Il servizio di pronta reperibilità degli Assistenti Sociali è finalizzato ad assicurare la tutela di soggetti minori, anziani e donne sole e/o con figli, mediante interventi immediati e non rinviabili, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.
2. È esclusa ogni attività in cui gli Assistenti Sociali possono adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

### Art. 2 - Servizi di reperibilità

1. il servizio sociale di pronta reperibilità per i giorni festivi, è istituito per le situazioni di emergenza sociale, rappresentate dall'autorità locale, dal Comando di Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competenti per territorio, in cui si richiede l'intervento degli assistenti sociali

### Art. 3 - Compiti

1. Il servizio dovrà garantire compiti straordinari su tutti i 28 comuni del Consorzio A5 ed il 1° giorno lavorativo utile deve essere informato l'Assistente Sociale territorialmente competente per la presa in carico;

### Art. 4 - Articolazione oraria

1. Il servizio sociale di reperibilità è previsto per il sabato, domenica e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 21,00. Qualora l'intervento attivato entro le ore 21,00, si protrae oltre l'orario detto, l'assistente sociale comunicherà l'orario di fine intervento.

## **Articolo 3 - Criteri generali per l'assegnazione dei turni di reperibilità**

Il servizio di reperibilità, disciplinato dal presente regolamento è assicurato, prioritariamente, in maniera volontaria ed a rotazione, dal personale dipendente assistente sociale.

In mancanza di disponibilità volontariamente manifestate, il Direttore o il responsabile di P.O., di concerto con lo stesso Direttore, predispone i turni di reperibilità tra il personale, in maniera da garantire in ogni caso il corretto ed adeguato espletamento del servizio.

Il dipendente che non intenda più essere disponibile per l'effettuazione del servizio di reperibilità deve formalmente comunicarlo per iscritto al Direttore.

Sono esclusi dal servizio di reperibilità coloro che non possono adempiervi in conseguenza dell'applicazione delle norme a tutela della maternità e/o a tutela di condizioni di svantaggio (ad esempio disabilità personale), nonché coloro che non riescono a raggiungere nell'arco di trenta minuti il luogo dell'intervento ed altre circostanze rappresentate del dipendente e valutate dal Organo decidente.

Non è possibile collocare nel turno di reperibilità di una determinata giornata il personale che, per quella giornata, sia in malattia o sia stato autorizzato a fruire del congedo ordinario o dei permessi giornalieri previsti dalla contrattazione e dalla legge.

#### **Articolo 4 - Turni di reperibilità**

Per ciascun dipendente non possono essere previsti, salvo evenienze eccezionali valutate dalla direzione, più di 6 (sei) turni mensili di reperibilità, salvo che tale limite non sia elevato in sede di contrattazione integrativa.

#### **Articolo 5 - Modalità di predisposizione dei turni ed eventuali modifiche**

Il calendario dei turni di reperibilità, viene predisposto dal Direttore o dal responsabile di P.O, di concerto con lo stesso Direttore, in tempo congruo per assicurare il servizio.

Il contatto a cui rivolgersi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Articolo 6 - Obblighi del personale interessato**

I dipendenti interessati dal servizio di "pronta reperibilità" non possono, salvo quanto previsto dal comma successivo, rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dal presente regolamento e da disposizioni specifiche di servizio impartite dalla direzione .

Il dipendente in turno di reperibilità che, per malattia od infortunio, non possa effettuare il servizio, ha l'obbligo di informare tempestivamente il proprio Responsabile, il quale provvede a disporre la sostituzione. Per comprovate esigenze specifiche ed eccezionali, il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile, previo assenso della direzione. Eventuali sostituzioni concordate tra il personale, ma non assentite dalla direzione saranno ritenute illegittime ad ogni effetto di legge.

Durante l'effettuazione del turno di reperibilità, il dipendente addetto ha l'obbligo:

- di rispondere prontamente alle chiamate;
- a seguito di chiamata, comunicare via mail l'inizio e la fine della prestazione;
- raggiungere entro trenta minuti il luogo dell'intervento;

Relativamente all'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, il servizio di "pronta reperibilità" viene considerato rientrante tra i servizi essenziali del Consorzio A5.

### **CAPO II - COMPENSI - RISORSE**

#### **Art. 7 – Compensi**

1. Il personale incaricato sarà compensato secondo le regole previste dal C.C.N.L..vigente.
2. Il compenso sarà erogato mensilmente sulla base del rendiconto predisposto dagli uffici.

#### **Art. 8 - Risorse economiche**

1. Le determinazioni dell'Ente, in materia di utilizzo delle risorse decentrate stabili per la contrattazione decentrata integrativa prevedono le necessarie risorse al fine della copertura degli oneri di reperibilità, secondo le disposizioni del CCNL.

#### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

#### **Articolo 10 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa di settore.